Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 207

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 9 settembre 1949 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1949, n. 602.

Concessione di amnistia e indulto per reati elettorali.

Signor Presidente,

La considerazione che le elezioni del primo Parlamento della Repubblica si svolsero quasi ovunque, pur nel massimo fervore della lotta politica, con ordine e con rispetto della libertà di pensiero e di voto dei cittadini, sì da denotare un elevato grado di maturità democratica raggiunto dal popolo italiano, ed il proposito di contribuire all'auspicata totale distensione degli animi e di favorire il pacifico svolgimento della vita della Nazione, hanno suggerito l'opportunità di un provvedimento di generale clemenza per le violazioni, invero sporadiche, delle rigorose norme penali della legge elettorale, commesse in occasione delle elezioni del 18 aprile 1948.

Pertanto, su proposta di autorevoli Senatori, esponenti di tutte le correnti politiche, comunicata alla Presidenza del Senato il 29 settembre 1948, è stata approvata e promulgata la legge 3 agosto 1949, n. 535, di delegazione al Presidente della Repubblica, in conformità dell'art. 79 della Costituzione, per la concessione di amnistia ed indulto per i reati preveduti nelle disposizioni penali contenute nel testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26, applicabili, ai sensi dell'art. 25 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, per la elezione del Senato.

La suddetta legge fissa in anni cinque di reclusione, anche se congiunta a multa non superiore a lire ventimila, il limite massimo di pena edittale per la concessione dell'amnistia.

Pertanto questa non può non comprendere gli altri reati di minore entità.

Così l'art. 1 del decreto stabilisce che l'amnistia è concessa per i reati (delitti e contravvenzioni) punibili con una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, sola o congiunta a pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire ventimila, oppure con una pena pecuniaria, quale ne sia l'ammontare.

L'art. 2, in conformità della legge di delegazione, stabilisce che per i reati elettorali per i quali l'amnistia non è applicabile, sono condonate le pene detentive non superiori a tre anni e le pene pecuniarie non superiori a lire ventimila e che di altrettanto sono ridotte quelle maggiori, inflitte o da infliggere.

Il successivo art. 3, facendo richiamo all'art. 32 del Codice di procedura penale, indica le regole da seguire per il computo delle pene ai fini dell'applicazione dell'amnistia.

Le limitazioni di carattere soggettivo alla concessione dei benefici sono precisati dall'art. 4. Il divieto di cui all'articolo 151, ultimo comma, del Codice penale, è tenuto integralmente fermo per quanto riguarda l'amnistia.

Per quanto, invece, riguarda il condono, il divieto di cui all'art. 174, ultima parte, del Codice stesso, è mantenuto soltanto nei confronti dei delinquenti abituali o professionali o per tendenza. L'esclusione dal condono è comminata anche a danno dei latitanti che non si costituiscono in carcere entro congruo termine, purchè la pena non debba essere interamente condonata.

L'art. 5, analogamente a quanto si è praticato con altri recenti decreti del genere, subordina a condizione l'indulto, nel senso che il beneficio viene ad essere revocato di diritto, qualora chi ne ha usufruito riporti una nuova condanna per delitto non colposo punibile con pena detentiva superiore nel massimo ad un anno, commesso entro il termine di cinque anni dalla data del decreto.

GRASSI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 79 della Costituzione;

Vista la legge di delegazione in data 3 agosto 1949, n. 535;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

(Amnistia).

E' concessa amnistia per i reati preveduti dalle disposizioni penali contenute nel testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 febbraio 1948, n. 26, per i quali è comminata una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, sola o congiunta a pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire ventimila, oppure una pena pecuniaria.

Art. 2.

(Indulto).

Per i reati preveduti dalle suddette disposizioni penali, fuori dei casi di applicazione dell'amnistia, sono condonate le pene detentive non superiori a tre anni e le pene pecuniarie non superiori a lire ventimila e di altrettanto sono ridotte quelle maggiori, inflitte o da infliggere.

Art. 3.

(Computo delle pene).

Per il computo delle pene, ai fini dell'applicazione della amnistia, si seguono le regole dell'art. 32 del Codice di procedura penale.

Art. 4.

(Cause di esclusione).

Fermo restando, per quanto riguarda l'amnistia, il divieto di cui all'art. 151, ultimo comma, del Codice penale, il condono non si applica ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, nè a coloro che, alla data del presente decreto, si trovano in stato di latitanza, se non si costituiscono in carcere entro tre mesi dalla data stessa, salvo che la pena debba essere condonata interamente.

Art. 5.

(Revoca del condono).

Il condono è revocato di diritto qualora chi ne ha usufruito riporti altra condanna per delitto non colposo punibile con pena detentiva superiore nel massimo ad un anno, commesso entro cinque anni dalla data del presente decreto.

Art. 6.

(Entrata in vigore del decreto).

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1949

EINAUDI

GRASSI

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 1949.

Nomina di due membri del Comitato del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 7, primo comma, lettera *a*), del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889, modificato dal decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1325, concernente la costituzione di un Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica;

Visto il proprio decreto 22 settembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1947, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 305, relativo alla nomina, fra gli altri, del dott. Mario Ferrari Aggradi quale membro del Comitato per la gestione del Fondo per l'industria meccanica;

Visto il proprio decreto 5 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1948, registro n. 13 Presidenza, foglio n. 122, relativo alla nomina dell'on. professore Tommaso Zerbi quale membro del Comitato predetto;

Considerato che i suddetti membri hanno chiesto di essere sostituiti in tali incarichi;

Vista la designazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 22 luglio 1949;

Decreta:

Con decorrenza dal 23 luglio 1949, l'on. avv. Domenico Larussa e il dott. Giovanni Spagnolli sono nominati membri del Comitato previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889, in sostituzione dei componenti indicati nelle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 luglio 1949

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1949
Registro Presidenza n. 28, foglio n. 159

(3602)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1949.

Trasferimento del comune di Serrastretta dalla circoscrizione degli uffici finanziari di Soveria Mannelli a quella degli uffici finanziari di Nicastro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alle Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare le attuali circoscrizioni degli Uffici delle imposte dirette e del registro di Soveria Mannelli al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Serrastretta un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore vicinanza e facilità di mezzi di comunicazione di tale Comune alla sede di Nicastro;

Decreta:

Il comune di Serrastretta viene trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e da quella dell'Ufficio del registro di Soveria Mannelli per essere aggregato alle circoscrizioni dei corrispondenti uffici di Nicastro.

Roma, addì 1° giugno 1949

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1949
Registro Finanze n. 11, foglio n. 124. — LESEN

(3655)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1949.

Approvazione del rendiconto presentato dal commissario dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 928, convertito, con modificazioni, nella legge 5 gennaio 1939, n. 15;

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 86;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 412;

Visto il rendiconto presentato dal commissario dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore ai Ministeri della pubblica istruzione e del tesoro il 20 gennaio 1949;

Visto che il rendiconto citato presenta delle attività residue dalla liquidazione dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore;

Ritenuto che occorre provvedere all'approvazione del rendiconto della gestione commissariale ed alla devoluzione allo Stato delle attività residue dalla liquidazione dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 412;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il rendiconto presentato dal commissario dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore il 20 gennaio 1949 nelle seguenti risultanze:

Attività		
Immobili	L.	22.320.000 —
Mobili	»	3.210.000 —
Contanti	»	3.222.856,24
Crediti	»	4.778.649,75
Totale attività	L.	33.531.505,99
Passività		
Debito verso il Ministero del tesoro	L.	11.000.000 —
Debiti diversi	»	371.548,30
Totale passività	L.	11.371.548,30
Avanzo della liquidazione	»	22.159.957,69
Totale a pareggio	L.	33.531.505,99

Art. 2.

Gli immobili costituiti da parte del fabbricato di via Napoleone III, n. 8, in Roma, descritti nel verbale di presa di possesso da parte dell'Intendenza di finanza di Roma in data 22 dicembre 1948, sono devoluti allo Stato ai sensi dell'art. 2 della legge 24 maggio 1945, n. 412, ed assunti in consistenza tra i beni immobili statali.

L'Amministrazione del Demanio dello Stato subentra al soppresso E.N.I.M.S. nelle vertenze giudiziarie in corso relative ai rapporti patrimoniali.

Art. 3.

I beni mobili, descritti dal verbale in data 22 dicembre 1948, redatto dal commissario liquidatore cessante, passano in proprietà dello Stato e saranno consegnati al Provveditore generale dello Stato.

Art. 4.

Le somme in contanti a disposizione dell'E.N.I.M.S. alla data del 20 gennaio 1949 saranno versate in conto entrate eventuali e diverse del Ministero del tesoro, capo 10°, capitolo 216.

Art. 5.

La Ragioneria centrale presso il Ministero della pubblica istruzione curerà la gestione stralcio del soppresso E.N.I.M.S. per la liquidazione dei debiti e dei crediti residui risultanti dalla relazione e dagli elenchi allegati alla medesima presentata ai Ministeri della pubblica istruzione e del tesoro il 20 gennaio 1949 dal commissario liquidatore.

Art. 6.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1949

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1949
Registro Tesoro n. 12, foglio n. 113.

(3638)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1949.

Caratteristiche tecniche e validità del francobollo commemorativo del 1° Centenario della Repubblica Romana (1849-1949).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima) approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Presidenziale 9 aprile 1949, n. 188, col quale è stata autorizzata l'emissione di un francobollo commemorativo del 1° Centenario della Repubblica Romana;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo commemorativo del 1° Centenario della Repubblica Romana è stampato in rotocalco nel colore bruno-seppia, su carta bianca recante in filigrana delle piccole ruote alate. Il formato carta è di mm. 40 x 24; il formato stampa è di mm. 37 x 21. La vignetta riproduce lo storico edificio del « VASCELLO ». In alto, nell'inquadratura sono indicate le due date « 1849 » e « 1949 » e la dicitura « POSTE ITALIANE ». A partire dal lato sinistro, sempre nell'inquadratura, reca la leggenda « PRIMO CENTENARIO REPUBBLICA ROMANA ». L'indicazione del prezzo (Lire 100) è in alto a sinistra della vignetta.

Art. 2.

Il francobollo di cui al presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1949 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1950.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1949

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
JERVOLINO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1949
Registro Uff. riscontro poste n. 21, foglio n. 194. — MANZELLA

(3563)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1949.

Costituzione del Collegio consultivo dei periti doganali per il triennio 1949-1951.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 433, col quale è stato sostituito l'art. 5 del testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330;

Vista la nota n. 154517 del 14 maggio 1949, con la quale il Ministro per il commercio con l'estero ha comunicato l'elenco dei nove delegati effettivi e dei tre delegati supplenti, scelti, d'accordo con i Ministri per l'industria e il commercio, e per l'agricoltura e le foreste e secondo le norme stabilite dall'art. 1, lettera *b*) del suindicato decreto legislativo, quali componenti del Collegio consultivo dei periti doganali per il triennio 1949-1951;

Vista la nota in data 25 maggio 1949, n. 155610/2, con la quale il Ministro per il commercio con l'estero

ha designato a far parte del predetto Collegio, in applicazione delle disposizioni stabilite dall'art. 1, lettera *a*) del suindicato decreto legislativo, il sig. Arturo Colombo;

Visto l'art. 6 del predetto testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali;

Decreta:

Art. 1.

A costituire il Collegio consultivo dei periti doganali, per il triennio 1949-1951, sono nominati:

Di Nola dott. Angelo, consigliere di Stato, presidente;

Accarino sig. Vincenzo, ispettore generale presso il Ministero del commercio con l'estero, e Dall'Ara dott. Antonio, dirigente di azienda in Milano, delegati scelti dal Ministero delle finanze;

Colombo sig. Arturo, direttore generale presso il Ministero del commercio con l'estero, a riposo, delegato scelto dal Ministero del commercio con l'estero;

Bastianelli sig. Alfredo, Bozzano sig. Giuseppe, Cenni sig. Fernando, Ceriani dott. Ettore, Cicogna sig. Furio, Costa prof. Domenico, Foggini sig. Giulio, Nembrot dott. Aldo, Messa sig. Paolo, delegati effettivi scelti su proposta delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;

Inguglia sig. G. Battista, Stefani sig. Antonio, Toia dott. Virginio, delegati supplenti scelti su proposta delle Camere di commercio, industria ed agricoltura.

Sono chiamati, inoltre, a costituire il Collegio stesso, il direttore generale delle dogane e imposte indirette; il direttore generale del commercio interno e quello dell'industria e miniere, presso il Ministero dell'industria e del commercio; il direttore generale per i piani degli scambi con l'estero e per gli affari doganali e quello per gli accordi commerciali, presso il Ministero del commercio con l'estero; il direttore generale della produzione agricola presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tutti quali membri di diritto.

Art. 2.

Interverranno alle adunanze del Collegio, con voto consultivo, il direttore dell'Ufficio tecnico centrale delle dogane e il direttore dei Laboratori chimici delle dogane, o i funzionari che, rispettivamente, li sostituiscono.

Interverrà, inoltre, alle adunanze del Collegio, con voto consultivo, il direttore dell'Ufficio tecnico centrale delle imposte di fabbricazione, o il funzionario che lo sostituisce, nei casi in cui il Collegio sia chiamato ad esprimere il parere su controversie riguardanti le imposte di fabbricazione.

Eserciterà le funzioni di segretario del Collegio il dott. Giulio Congedo, ispettore capo, addetto all'Ufficio tecnico centrale delle dogane.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1949

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1949
Registro Finanze n. 14, foglio n. 368. — LESEN

(3628)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Montechiarugolo (Parma)

La zona di ripopolamento e cattura di Montechiarugolo (Parma), della estensione di ettari 482, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 11 luglio 1948, viene ampliata su fondi contigui della estensione di ettari 150. La zona stessa assume, pertanto, una superficie di ettari 632 e resta così delimitata:

a *nord*: strada provinciale del Pilastrello;

ad *ovest*: strada provinciale Parma-Marano nel tratto dal quadrivio di Basilicanova a Marano;

a *sud*: strada comunale del Bosco;

ad *est*: strada comunale della Via Lunga.

(3641)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Poggibonsi (Siena)

Fino al 30 giugno 1950, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Siena, della estensione di ettari 400 circa, compresa nel comune di Poggibonsi, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: strada provinciale Montevarchi-Follonica, strada comunale di Sornano;

ad *est*: borro di Cedda e strada comunale di Talciona;

a *sud*: strada comunale di Talciona;

ad *ovest*: torrente Staggia e strade padronali che conducono da località Vignole a località Piaggiole; Papaiano e Castagneto.

(3648)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Pocapaglia (Cuneo)

Fino al 31 dicembre 1950 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, dell'estensione di ettari 250 circa, compresa nel comune di Pocapaglia, delimitata dai seguenti confini:

Pilone di Viso; strada vecchia di Pocapaglia detta « Sabbione » per Pocapaglia fino a Saliceto; quota 361; da qui strada vicinale fino al punto d'incontro con la strada comunale Cravioli-America; lungo detta strada (Nauzello) fino alla quota 328; cascina America; lungo il confine di Pocapaglia-Bra fino a cascina Pulce e fino (lungo strada vicinale) al pilone di Viso.

(3649)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Mangone, Paterno, Belsito e Malito (Cosenza)

Fino al 30 giugno 1951 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cosenza, della estensione di ettari 1500, compresa nei comuni di Mangone, Paterno, Belsito e Malito, delimitata dai seguenti confini:

a *nord* stradella che dal Pian del Lago porta a Paterno, fino all'incontro col fiume Iassa;

ad *ovest*: fiume Iassa fino al vallone Orsara; vallone Orsara fino alla mulattiera per Paterno e lungo questa fino all'incontro con la strada statale n. 108;

a *sud*: strada statale n. 108 dalla Cappella Spina fino a Pian del Lago;

ad *est*: strada statale n. 19 da Pian del Lago fino all'incontro con la stradella per Paterno.

(3537)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di San Fili e San Lucido (Cosenza)

Fino al 30 giugno 1951 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cosenza, della estensione di ettari 1000, compresa nei comuni di San Fili e San Lucido, delimitata dai seguenti confini:

dalla strada statale n. 107, del versante di San Fili, mulattiera per Crociata; fascia di territorio del comune di San Fili fino al colle di Blettem; confine con la bandita demaniale « La Luta », per Serra Crociata, mulattiera fino alla statale 107 del versante di Paola; strada statale 107 fino al valico di Crocetta; stradella per Martinello; cresta del monte Martinello fino alla masseria Sant'Angelo; mulattiera per Marano fino al Cozzo Sprovieri; confine col comune di Marano fino al vallone Chiesuola; stradella fino all'incontro con la statale 107 del versante di San Fili.

(3536)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Carpineti (Reggio Emilia)

Per il periodo 1° settembre 1949-31 agosto 1952, i fondi siti nel comune di Carpineti (Reggio Emilia), della estensione di ettari 920, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord-ovest*: strada statale che dalla località Pignedolo porta all'incrocio con la strada comunale di Carpineti a quota 673;

a *nord-est*: comunale che, dall'incrocio con la strada statale a quota 673, porta al paese di Carpineti;

a *sud*: strada provinciale Pratissolo-Felina che da Carpineti porta in località « conca », ivi seguendo la strada comunale fino a « Busanella » proseguendo poi lungo la mulattiera fino a Pignedolo.

(3645)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Sasso Marconi (Bologna)

Per il periodo 1° settembre 1949-31 agosto 1952, i fondi siti nel comune di Sasso Marconi (Bologna), dell'estensione di ettari 756 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: rio Gemese, fino al quadrivio sulla strada comunale di Lagune;

ad *ovest*: strada comunale di Lagune fino al confine col comune di Marzabotto;

a *sud*: confine col comune di Marzabotto dal bosco alla strada statale n. 64;

ad *est*: strada statale n. 64, dalla località Tre Marè fino alla località Tintoria.

(3644)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Casalnoceto (Alessandria)

Per il periodo 10 agosto 1949-9 agosto 1952, i fondi siti nel comune di Casalnoceto (Alessandria), della estensione di ettari 325, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: strada privata Curone-Rosano; strada comunale Pontecurone-Casalnoceto;

ad *est*: strada comunale Casalnoceto-fosso San Carlo; abitato di Casalnoceto, strada comunale Volpedo;

a *sud*: confine comunale territoriale Casalnoceto-Volpedo;

ad *ovest*: torrente Curone.

(3543)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Vigarano Mainarda (Ferrara)

Per il periodo 10 agosto 1949-9 agosto 1952, i fondi siti nel comune di Vigarano Mainarda (Ferrara), della estensione di ettari 319, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: via provinciale e proprietà: Ardizzoni Francesco; eredi Barboni; Castellari Giannetto; Roncarati Giulio; Rossi e Borgatti; Biagini Ugo; eredi Lanzoni; Galavotti Francesco; Vaccari Diego e Accorsi Ezio;

ad *ovest*: strada Imperiale e proprietà: Zanella Gioacchino; Mantovani; ferrovia Ferrara-Bondeno e via del Cappellaro;

ad *est*: proprietà: Lisi; Feriani; Menotti e Vannini;

a *sud*: scolo ladino e proprietà: Toselli e Mantovani.

(3544)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Travo (Piacenza)

Per il periodo 14 agosto 1949-13 agosto 1952, i fondi siti nel comune di Travo (Piacenza), dell'estensione di ettari 60 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

strada provinciale Bivergaro-Travo per il tratto compreso fra il punto d'incrocio col rio senza nome che da Pigazzano scende nel torrente Trebbia e il punto d'incrocio col rio Guardarabbia Inferiore; rio Guardarabbia Inferiore, all'incrocio con la strada provinciale Rivergaro-Travo, e strada mulattiera che dalla cascina « I Pilei » arriva alla cascina « La Nara »; strada mulattiera che parte dalla cascina « La Nara » e toccando la Casetta, il Corgo arriva a Pigazzano per allacciarsi con il rio senza nome che la Pigazzano scende nel torrente Trebbia, per il tratto di Pigazzano all'incrocio con la strada provinciale Rivergaro-Travo.

(3642)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Ormea (Cuneo)

Per il periodo 10 agosto 1949-9 agosto 1952, i fondi siti nel comune di Ormea (Cuneo), della estensione di ettari 313 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *sud* e *sud-ovest*: mulattiera Aimoni-Quarzina; limite della proprietà comunale colla proprietà privata; mulattiera Aimoni-Quarzina; rio Cognolbo; sentiero Quarzina; Castello Quarzina; Alpe Archetti;

ad *ovest* e *nord-ovest*: sentiero sopracitato; proprietà comunale secondo una linea che parte a nord-ovest del Castello di Quarzina e precisamente dal punto di incrocio dei due sentieri che risalgono, uno ad occidente e l'altro a oriente il Castello e termina nel punto in cui il sentiero per la costa rio Archetti Valcara, attraversa il rio Carbonei;

a *nord* e *nord-est*: sentiero per la costa e limite della proprietà comunale con la proprietà privata segnato per molti tratti da sentieri; mulattiera Aimoni-Quarzina;

ad *est*: mulattiera Aimoni-Quarzina.

(3552)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di ex greto del torrente Bisagno sito nel comune di Genova.

Con decreto interministeriale n. 1043, del 7 luglio 1949, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di ex greto del torrente Bisagno in comune di Genova della superficie di mq. 1799,4 ed indicata nella planimetria in scala 1:200 dell'Ufficio del genio civile di Genova, in data 16 novembre 1948, che fa parte integrante del decreto stesso.

(3621)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di alcune pertinenze idrauliche site nel comune di Santo Stino di Livenza.

Con decreto interministeriale n. 865, del 17 giugno 1949, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di alcune pertinenze idrauliche in comune di Santo Stino di Livenza, individuate nel catasto del Comune stesso al foglio 2, mappali 102, 123, 126 della superficie complessiva di ettari 0.31.20, ed indicate nello schizzo planimetrico in data 31 maggio 1948, che fa parte integrante del decreto stesso.

(3622)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 180

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura dell'8 settembre 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli dell'8 settembre 1949

Rendita 3,50 % 1906	79 —
Id. 3,50 % 1902	74,70
Id. 3 % lordo	52,65
Id. 5 % 1935	100 —
Redimibile 3,50 % 1934	75,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,50
Id. 5 % 1936	96 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100,20
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100 —
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,06
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,90
Id. 5 % convertiti 1951	100,15

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di settembre 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione dell'8 settembre 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 1,75	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» —	» peseta
Svezia (c/speciale)	» —	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione al Banco di Napoli - Sezione di credito agrario - con sede in Napoli, della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Bocchigliero (Cosenza).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Bocchigliero (Cosenza) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione della Cassa comunale di credito agrario di Bocchigliero (Cosenza), è affidata al Banco di Napoli - Sezione di credito agrario - con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'anzidetto ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 agosto 1949

Il direttore generale: FORMENTINI

(3606)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte del concorso a quarantadue posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e d'assistenza (gruppo C) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale in data 20 ottobre 1948, numero 24967/203, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1948, registro n. 8, foglio n. 330, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a quarantadue posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e d'assistenza (gruppo *C*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Ritenuta la necessità di stabilire il diario delle prove scritte d'esame del concorso di cui trattasi in conformità di quanto disposto all'art. 6 del decreto Ministeriale di bando;

Decreta:

La prova scritta d'esame del concorso per quarantadue posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e d'assistenza gruppo *C*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, avrà luogo in Roma, nel giorno 26 settembre 1949.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 agosto 1949

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1949
Registro Bilancio comunicazioni n. 12, foglio n. 301.

(3652)

PREFETTURA DI RAVENNA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ravenna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ravenna, bandito con decreto prefettizio in data 15 luglio 1947, n. 8935;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni;

Visto l'art. 23 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso di cui alle premesse:

N.	Candidata		Punti
1.	Caroli Colomba	punti	130,15
2.	Savorani Maria	»	129 —
3.	Santandrea Assunta	»	125,77
4.	Guerrini Nella	»	121,50
5.	Ricci Petitoni Maria	»	120,65
6.	Scagliarini Margherita	»	118,60
7.	Ciani Adele	»	111,25
8.	Sarti Trentina	»	114,50
9.	Bedeschi Dera	»	111,35
10.	Calderoni Maria	»	106 —
11.	Paoloni Teresa	»	102,60
12.	Visani Natalina	»	102,25
13.	Donini Italia	»	95,55
14.	Taroni Emilia	»	94,52
15.	Melotti Lella	»	94,35
16.	Cortesi Luisa	»	93,35
17.	Montevecchi Rosina	»	92,65
18.	Tarlazzi Lucia	»	92,60
19.	Cerbai Paolina	»	90,50
20.	Mirandola Leonilde	»	89,50
21.	Baldini Virginia	»	89,35
22.	Patella Alessandra	»	88,35
23.	Bosi Vilma	»	88,15
24.	Benetti Iride	»	88,10
25.	Buscaroli Regina	»	88 —
26.	Fabbri Clementa, ex aequo	»	87,85
27.	Squarzanti Germana, ex aequo	»	87,85
28.	Pompili Dina	»	87,10
29.	Cottignola Drusilla	»	86,87
30.	Caroli Luciana	»	86,85
31.	Guerra Venere	»	86,75
32.	Baldrati Giovanna	»	86,12
33.	Dalloli Rosa	»	85,50
34.	Zenisi Ester	»	83,90
35.	Zucchi Neve	»	83,70
36.	Lapini Fausta	»	83,35
37.	Cantoni Norma	»	82,85
38.	Rigattieri Leandrina	»	80,90
39.	Pezzi Luciana	»	80,80
40.	Chiesi Anna	»	80,60
41.	Martoni Maria	»	79,37
42.	Tampieri Derna	»	79 —
43.	Remondini Luisa	»	78,60
44.	Liverani Montella	»	78,35
45.	Verlicchi Elsa	»	78,12
46.	Donati Lina	»	77,65
47.	Marcucci Alviera, ex aequo	»	77,50
48.	Sangiorni Caterina, ex aequo	»	77,50
49.	Lusa Liliana, ex aequo	»	76,75
50.	Maldini Lea, ex aequo	»	76,75
51.	Venturi Rina	»	76,50
52.	Piretti Iolanda	»	76,35
53.	Zappi Carlottina	punti	76,12
54.	Mazzotti Teresa	»	75,90
55.	Conti Carolina	»	75,25
56.	De Paoli Leonilde	»	75,15
57.	Piatesi Luciana	»	75,10
58.	Righini Lea	»	74,25
59.	Picchio Gigliola	»	70 —
60.	Natali Maria	»	73,87
61.	Foschini Lea	»	73,75
62.	Zama Elda	»	71,50
63.	Pacci Angela	»	71,12
64.	Malavolti Giuseppina	»	70,75
65.	Resta Renata	»	69 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Ravenna, addì 12 agosto 1949

Il prefetto: MAGRIS

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il proprio decreto n. 11978 in data odierna, col quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ravenna, di cui al decreto prefettizio n. 8935 del 15 luglio 1947;

Ritenuto che la candidata Santandrea Assunta che occupa il 3° posto nella predetta graduatoria, nella domanda ha chiesto di concorrere per la sola sede di Riolo dei Bagni la quale è stata preferita da altra candidata che precede la Santandrea in graduatoria e che, pertanto, quest'ultima non ha diritto alla dichiarazione di vincitrice;

Viste le istanze delle candidate e tenute presenti le sedi per le quali esse hanno inteso concorrere in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate comprese nella graduatoria del concorso suindicato sono dichiarate vincitrici del posto a fianco di ciascuna indicato:

1. Caroli Colomba fu Giuseppe: Riolo dei Bagni (condotta del capoluogo);
2. Savorani Maria di Eugenio: Cotignola (condotta del 1° reparto);
3. Guerrini Nella fu Federico: Bagnacavallo (condotta di Villanova);
4. Ricci Petitoni Maria di Cosimo: Sant'Agata sul Santerno (condotta unica);
5. Scagliarini Margherita fu Umberto: Bagnacavallo (condotta di Traversara);
6. Ciani Adele di Secondo: Ravenna (condotta di Mezzano);
7. Sarti Trentina di Amedeo: Ravenna (condotta di Castiglione);
8. Bedeschi Dera fu Giovanni: Lugo (condotta rurale di Villa San Martino);
9. Calderoni Maria fu Angelo: Brisighella (condotta di Monte Romano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Ravenna, addì 12 agosto 1949

Il prefetto: MAGRIS

(3599)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.